



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 232

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione nuovo statuto del Consorzio Generale della Valle dei Mocheni con sede nel comune di Sant'Orsola Terme (Tn). Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) articolo 60 e Legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) articolo 29 comma 2 lettera b).

Il giorno **21 Febbraio 2025** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. "Nuove norme per la bonifica integrale", prevede l'obbligo in capo al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dell'approvazione degli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario.

In forza delle competenze primarie in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, l'organo presso cui i consorzi devono presentare il suddetto statuto è la Giunta provinciale.

L'art. 29 della L.P. 3 aprile 2007 n. 9 "Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura", attribuisce tra i compiti di vigilanza della Giunta provinciale nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, quello dell'approvazione dei loro statuti e delle eventuali modifiche.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 di data 25 novembre 2022 approva i criteri inerenti gli adempimenti connessi all'applicazione del capo VIII della legge provinciale n. 9 del 3 aprile 2007, tra i quali anche quelli relativi all'approvazione dello statuto dei consorzi di miglioramento fondiario.

L'attività del Consorzio Generale della Valle dei Mocheni con sede nel comune di Sant'Orsola Terme (Tn) è attualmente disciplinata dallo statuto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 223 di data 18 febbraio 2022.

In data 27 gennaio 2025, prot. n. 65756, il Consorzio Generale della Valle dei Mocheni ha presentato domanda di approvazione del nuovo statuto consorziale così come approvato dall'assemblea in data 23 gennaio 2025.

Dalla documentazione presentata si evince che la modifica riguarda l'articolo 16 comma 1 prevedendo il periodo di preavviso per la convocazione del Consiglio dei Delegati.

La documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 di data 25 novembre 2022, sopra citata.

Si propone pertanto l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio Generale della Valle dei Mocheni con sede nel comune di Sant'Orsola Terme (Tn), con la modifica dell'articolo 16 comma 1.

Ai sensi della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, la Struttura responsabile è il Servizio Agricoltura e il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è stato comunicato al beneficiario con nota di data 28 gennaio 2025 prot. n. 70158.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la durata massima del procedimento per l'approvazione dello statuto dei consorzi di miglioramento fondiario in base all'articolo 29 comma 2 lettera b) della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, come previsto dalla determinazione n. 4 di data 17 aprile 2020 della dirigente generale dell'UMST semplificazione e digitalizzazione della P.A.T. e ss.mm.ii., è stato fissato in 60 giorni calcolati partendo dal giorno successivo al ricevimento della domanda; il procedimento in oggetto è stato avviato in data 28 gennaio 2025 e termina con l'adozione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo statuto del Consorzio Generale della Valle dei Mocheni con sede nel comune di Sant'Orsola Terme (Tn), allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 28 gennaio 2025 e termina con l'adozione del presente provvedimento.
3. Di dare atto che lo statuto approvato con il presente provvedimento sostituisce quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 223 di data 18 febbraio 2022.
4. Di stabilire che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 NUOVO STATUTO CONSORZIO GENERALE DELLA VALLE DEI MOCHENI

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI II GRADO

STATUTO

del

Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato

Consorzio

GENERALE VALLE DEI MOCHENI

CAPO I

Art. 1

Costituzione

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa provinciale vigente e visto altresì il R.D. n. 215/1933 e s.m. ed integrazioni, è costituito il Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato Consorzio Generale della Valle dei Mocheni, con sede in Sant'Orsola Terme, loc. Pintarei, 55 in seguito denominato CONSORZIO che assume personalità giuridica privata.

Art. 2

Composizione

1. Il Consorzio è formato dai seguenti consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti a termini del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e di seguito denominati Consorzi aderenti:

- 1) Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sant'Orsola;
- 2) Consorzio di Miglioramento Fondiario di Viarago;
- 3) Consorzio di Miglioramento Fondiario di Fierozzo.

2. L'estensione del Consorzio corrisponde all'insieme dei comprensori di pertinenza dei singoli Consorzi di I° grado.

3. Al Consorzio di II° grado possono aderire altri Consorzi di miglioramento fondiario, con le modalità previste all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 3
Scopo

1. Ai sensi della normativa provinciale vigente il Consorzio è costituito per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario che interessano più Consorzi di I° grado.

2. Il Consorzio può fornire inoltre assistenza tecnico-amministrativo-contabile ai Consorzi di I° grado che lo richiedano e proporre eventuali interventi interconsorziali.

Art. 4
Durata

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Il suo scioglimento può avvenire nelle forme indicate dal presente statuto.

Art. 5
Rapporti con il Consorzio di I° grado

1. Le iniziative promosse dal Consorzio di II° grado per la realizzazione di opere devono trovare sempre preventiva approvazione a livello del progetto tecnico-economico di massima da parte delle Assemblee dei Consorzi I° grado interessati alle iniziative stesse.

2. I Consorzi di I° grado sono vincolati ad onorare tutti gli impegni e gli obblighi finanziari connessi con la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle predette iniziative.

3. L'eventuale recesso di un Consorzio di I° grado nella fase successiva all'approvazione di una nuova iniziativa comporta comunque l'obbligo per il Consorzio stesso di assolvere a tutto quanto necessario per la realizzazione, la manutenzione e gestione dell'iniziativa medesima al fine di non comprometterne la funzionalità, fatti salvi gli eventuali minori costi sostenuti dal Consorzio a seguito del recesso del Consorzio di I° grado.

4. I Consorzi di I° grado sono tenuti ad informare preventivamente il Consorzio circa le iniziative in programma sul proprio territorio volte alla realizzazione di nuove opere. Il Consorzio, valutato il grado di cointeressenza con gli altri Consorzi di I° grado, può formulare osservazioni e proporsi per la loro comune realizzazione.

Art. 6
Adesioni al Consorzio successive alla sua costituzione

1. I Consorzi di miglioramento fondiario di I° grado, costituiti o riconosciuti a termini del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che intendono aderire al Consorzio successivamente alla sua costituzione, previa determinazione deliberata con le

**CONSORZIO GENERALE
VALLE DEI MOCHENI
38050 S. ORSOLA (TN)
C.F. 96027220225**

maggioranze di cui all'art. 55, II comma, lettera b) del citato decreto n. 215/33, ne fanno richiesta all'Assemblea del Consorzio.

Art. 7

Recesso, esclusione dal Consorzio di II° grado

1. I Consorzi di I° grado cessano di far parte del Consorzio:

- a) per recesso;
- b) per espulsione.

2. Qualunque sia la causa recesso o esclusione, il consiglio indicherà gli obblighi a cui assoggettare il Consorzio di I° grado uscente, conseguenti ad impegni di ogni genere, in particolare finanziari, prima assunti. Il Consiglio motiva e verifica le condizioni e avvia la procedura di espulsione e contestualmente informa con lettera R.R. il Consorzio I° grado, che potrà presentare le rispettive deduzioni.

3. Il recesso deve essere chiesto dal Consorzio di I° grado al Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di II° grado che si pronuncerà entro 60 gg. dalla richiesta.

4. L'espulsione, motivata e deliberata dal Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di II° grado e ratificata dall'Assemblea, può originare da gravi inadempienze del Consorzio di I° grado, tali da pregiudicare il corretto svolgimento delle attività del Consorzio, con particolare riguardo al mancato assolvimento dei rispettivi obblighi finanziari.

Art. 8

Scioglimento del Consorzio

1. Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea che si pronuncia, con la maggioranza di cui all'articolo 12 del presente statuto, indicandone le modalità e gli obblighi a cui dovranno sottoporsi i Consorzi I° grado a seguito di impegni di ogni genere, in particolare finanziari, prima assunti.

2. La deliberazione di scioglimento e gli obblighi connessi dovranno essere approvati dalle Assemblee di tutti i Consorzi di I° grado.

CAPO II

Art. 9

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;

**CONSORZIO GENERALE
VALLE DEI MOCHENI
38050 S. ORSOLA (TN)
C.F. 96027220225**

d) i Revisori dei Conti.

SEZIONE I

L'ASSEMBLEA

Art. 10

Composizione

1. L'Assemblea è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da 4 consiglieri di ciascun Consorzio di I° grado scelto tra i membri del Consiglio dei delegati.

2. I componenti dell'Assemblea rimangono in carica finché rivestono la qualifica di Presidente, Vicepresidente o membro del Consiglio dei Delegati del proprio CMF di I° grado.

3. I Consorzi di I° grado provvedono alla surroga di propri rappresentanti dimissionari entro 60 gg..

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si raduna ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente, su delibera del Consiglio anche a seguito della richiesta di uno dei Consorzi di I° grado.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con strumenti informatici atti a garantirne la piena conoscenza o con correnda controfirma diretta ai componenti dell'Assemblea dei consorzi aderenti contentente l'avviso di convocazione almeno 10 gg. prima di quello fissato per l'assemblea e 5 gg. nei casi di convocazione urgente

3. Nella lettera di convocazione dovranno comparire la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo fissato per la seduta, nonché l'ordine del giorno.

Art. 12

Validità e sede dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e siano rappresentati tutti i Consorzi di I° grado.

2. In seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida quando gli intervenuti rappresentano la maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

3. Per quanto specificato nei precedenti commi, eccezione sarà fatta per le deliberazioni inerenti il punto h) dell'art. 13, che riguardino lo stesso Consorzio di I° grado.

**CONSORZIO GENERALE
VALLE DEI MOCHENI
38050 S. ORSOLA (TN)
C.F. 96027220225**

4. L'assenza ingiustificata di tutti i rappresentanti di uno dei Consorzi di I° grado per tre volte consecutive dovrà essere segnalata al Consiglio, il quale procederà ai sensi dell'art. 17 lettera q).

5. Per l'assunzione delle deliberazioni di cui all'Articolo 13, lett. b) c) d) e) g) l'Assemblea deve presentare i requisiti necessari alla validità in prima convocazione.

6. La sede dell'assemblea verrà definita dal Consiglio dei Delegati in fase di convocazione della stessa.

Art. 13
Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea deliberare su:
 - a) l'elezione dei revisori dei conti;
 - b) eventuali modifiche dello statuto;
 - c) l'accettazione di nuove richieste di adesione;
 - d) il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
 - e) il riparto della spesa tra i Consorzi di I° grado;
 - f) la compravendita di immobili e mobili;
 - g) lo scioglimento del Consorzio;
 - h) la ratifica del recesso e l'espulsione dei Consorzi di I° grado come previsti dall'art. 7 anche su sentenza arbitrale, a seguito di eventuale vertenza.

Art. 14
Diritto al voto

1. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto che è segreto. Il presidente dell'Assemblea può disporre la votazione palese alla quale si darà corso solo se detta richiesta ed approvata dai due terzi dei presenti.

2. Non è ammesso il voto per delega.

3. L'Assemblea, per ogni seduta, provvede alla nomina di due scrutatori scelti nel proprio seno, su proposta del Presidente.

SEZIONE II

CONSIGLIO

Art. 15
Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio è formato dai Presidenti e dai Vicepresidenti o altro consigliere delegato dei Consorzi di I° grado, che durano in carica fino all'espletamento del loro mandato in seno al Consorzio di I° grado di appartenenza.

Art. 16
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o in caso di motivato impedimento dal Vicepresidente o dal Consigliere Anziano, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o correnda controfirmata nonché attraverso altre modalità informatizzate purchè comprovanti l'avvenuta ricezione a tutti i membri prima di quello fissato per l'adunanza almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

2. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dove avverrà nonché l'ordine del giorno.

3. L'adunanza è indetta in unica convocazione ed è valida con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Nei casi di urgenze si deroga alle modalità di convocazione sopra previste purchè alla seduta risultino presenti tutti i componenti del Consiglio.

Art. 17
Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio ha il compito di:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) convocare l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;
- c) redigere il bilancio preventivo, consuntivo e le relative variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) disporre i prelevamenti dai fondi di riserva distinti per titoli e deliberare le variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stessa categoria e l'assunzione delle anticipazioni di cassa di propria competenza;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo statuto;
- f) proporre all'Assemblea l'eventuale allargamento del Consorzio ad altri Consorzi di I° grado che ne avessero fatto richiesta;
- g) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- h) approvare i progetti esecutivi relativi alle iniziative di cui all'art. 5;
- i) elaborare il riparto della spesa fra i Consorzi di I° grado da sottoporre all'assemblea;
- j) assumere prestiti e/o mutui nei limiti approvati dalle assemblee dei Consorzi di I° grado;
- k) approvare il regolamento organico del personale;
- l) deliberare sulla nomina e sul licenziamento del personale e fissarne il trattamento;
- m) stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, cottimi, lavori in economia;
- n) pronunciarsi sui reclami di ogni genere;
- o) deliberare sul contratto di tesoreria;

- p) fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del Consorzio in conformità delle vigenti norme, del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea;
- q) valutare eventuali proposte formulate da uno o più dei Consorzi di I° grado;
- r) deliberare l'eventuale espulsione o accoglimento di richiesta di recesso di un Consorzio di I° grado con conseguente ratifica dell'Assemblea di cui all'art. 7 del presente statuto;
- s) promuovere e sostenere le eventuali azioni in giudizio.

SEZIONE III

IL PRESIDENTE

Art. 18

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio. Egli rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

2. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio, apre e chiude le relative sedute, dirige la discussione.

3. Egli dura in carica 5 anni fatta salva la decadenza dalla carica di Presidente del Consorzio I° grado, nel qual caso deve comunque rimettere al Consiglio il proprio mandato. Egli potrà essere rieletto.

Art. 19

Funzioni

1. Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio e, per le adunanze di quest'ultimo, il Collegio dei revisori dei conti;
- b) fissare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio;
- c) dare esecuzione alle delibere del Consiglio e firmare tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio;
- d) curare la gestione delle entrate e delle spese del Consorzio;
- e) nominare e licenziare, su conforme deliberazione del Consiglio, il personale;
- f) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- g) promuovere le azioni inerenti i beni consorziali e tutte quelle di natura urgente;
- h) ordinare i pagamenti e le riscossioni;
- i) sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- j) stipulare gli atti nell'interesse del Consorzio;
- k) fare eseguire d'ufficio i ripristini delle opere di competenza danneggiate e provvedere per il rimborso al Consorzio delle spese incontrate;

l) fare quanto occorre per la gestione dell'ente.

2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

SEZIONE IV

I REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Numero e cause di ineleggibilità

1. I revisori dei conti sono nominati in numero di 3 dall'Assemblea scegliendoli anche fra persone estranee al Consorzio.

2. Essi non possono far parte del Consiglio direttivo né avere con i membri di questo un vincolo di parentela fino al III° grado e affini fino al II° grado.

3. Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto verbale, che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Art. 21

Funzioni e durata in carica

1. Il collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio e assiste alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto;
 - b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
 - c) esamina e vista almeno annualmente il conto di cassa.
2. Esso rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22

Parità di voti nelle nomine

1. Nella nomina del Presidente e/o Vice Presidente, in caso di parità di voti, si procede a ballottaggio. Nella nomina dei Revisori, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano.

Art. 23
Gratuità delle cariche – Rimborso delle spese

1. Le cariche sono gratuite; il Consiglio può riconoscere un'indennità di carica al Presidente, al Vicepresidente, ai Revisori o ai consiglieri nel caso che a questi ultimi siano affidati incarichi speciali. Possono inoltre essere loro rimborsate le spese vive sostenute per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse del Consorzio.

2. Il consiglio dei delegati può riconoscere un eventuale compenso ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti, per incarichi professionali a loro affidati e di durata non superiore a sei mesi. Dette spese dovranno essere adeguatamente documentate.

Art. 24
Decadenza dalla carica

1. I Revisori assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive del Collegio, decadono dalla carica.

2. I Consiglieri assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive del Consiglio dei delegati, decadono dalla carica.

3. L'assenza ingiustificata di uno o più consiglieri per tre volte consecutive viene segnalata al Consorzio di I° grado di provenienza per i provvedimenti del caso.

4. I Delegati o Revisori decadono dalla carica anche a seguito di dimissioni, di rinuncia o di decesso.

CAPO III

Art. 25
Deliberazioni del Consorzio – Verbali delle sedute degli organi consorziali

1. Per ogni seduta degli organi consorziali viene redatto verbale completo e descrittivo di ogni attività svolta.

2. Ogni intervenuto alla riunione ha diritto di fare inserire nel verbale della seduta le proprie dichiarazioni.

3. I verbali dell'assemblea sono firmati dal Presidente, dal Segretario, nonché dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni.

4. I verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26
Pubblicazione delle deliberazioni - Ricorsi

1. Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, devono essere rese pubbliche, entro 8 giorni dalla data delle deliberazioni, presso la sede del Consorzio per almeno 8 giorni consecutivi.

2. Contro le deliberazioni i Consorzi di I° grado interessati possono fare opposizione presentando ricorso entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione al

Consiglio, che, nella prima adunanza, si pronuncia con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Contro le deliberazioni dell'assemblea, i Consorzi di I° grado interessati possono ricorrere solo per eventuali errori materiali di verbalizzazione.

4. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo: il Consiglio può sospendere l'atto impugnato, sopra istanza del ricorrente o d'ufficio, ove lo ritenga opportuno.

Art. 27

Visione delle deliberazioni

1. I Consorzi di I° grado e gli interessati possono farsi rilasciare copia delle deliberazioni degli organi consorziali, assumendosene le spese, nonché prendere visione degli atti e dei documenti riguardanti l'attività del Consorzio nei limiti previsti dalle leggi nazionali e provinciali in materia di riservatezza.

CAPO IV

Art. 28

Servizio di segreteria

1. Il Consorzio si avvale di un segretario scelto dal Consiglio e nominato dal Presidente. Qualora le funzioni del Segretario non siano svolte da un dipendente del consorzio, detta collaborazione sarà regolamentata da apposita convenzione.

2. Qualora il Segretario sia dipendente del Consorzio, egli dirige l'ufficio di Segreteria.

Art. 29

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'approvazione dell'assemblea nella sua convocazione annuale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 30

Tesoreria

1. Le funzioni di tesoriere del Consorzio possono essere affidate ad un Istituto di Credito. L'affidamento all'Istituto di credito dovrà avvenire mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, tra almeno due Istituti di credito alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto.

Art. 31
Riscossioni e pagamenti

1. Il Tesoriere introita le entrate consorziali in base agli ordinativi di riscossione emessi dal Consorzio.

2. E' tenuto inoltre ad incassare tutte le somme che gli pervenissero direttamente a favore del Consorzio, anche in assenza degli ordinativi di riscossione, dandone immediata notizia per la convalida dell'operazione e per l'emissione da parte del Consorzio del corrispondente ordinativo di riscossione.

3. Entro i limiti stabiliti dal bilancio preventivo per la voce a cui il pagamento si riferisce, dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

Art. 32
Rendiconto del Tesoriere

1. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti.

CAPO V

Art. 33
Riparto delle spese

1. Spetta all'Assemblea adottare i criteri di riparto degli oneri relativi al funzionamento e alle attività del Consorzio a carico di ciascun Consorzio di I° grado.

2. Le spese derivanti dalla realizzazione di opere di miglioramento fondiario e dalla loro successiva manutenzione e gestione sono ripartite tra i Consorzi di I° grado dal Consiglio, tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto delle opere suddette.

3. Eventuali altri servizi prestati a richiesta dei singoli Consorzi di I° grado sono a carico degli stessi proporzionalmente alle spese sostenute.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 34
Vigilanza

1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza delle strutture provinciali competenti, ai sensi della normativa provinciale vigente.

**CONSORZIO GENERALE
VALLE DEI MOCHENI
38050 S. ORSOLA (TN)
C.F. 96027220225**

Art. 35
Vertenze

1. Per eventuali controversie tra il Consorzio ed i Consorzi di I° grado, ad eccezione di quelle che per legge non possono comprometersi, le parti hanno facoltà di rimettersi al giudizio di un Collegio Arbitrale secondo le disposizione del C. p. c. artt. 810 e s.s. .

Art. 36
Approvazioni

1. Il presente statuto deve essere sottoposto all'approvazione delle Assemblee dei Consorzi di I grado aderenti e entra in vigore alla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Art. 37
Effetti

1. Il presente statuto sottoscritto tra le parti ha effetti obbligatori di contratto che i Consorzi sottoscrittori si impegnano a rispettare e far rispettare in funzione delle disposizioni sopra citate e delle norme vigenti.

Letto, accettato e sottoscritto

Luogo, SANT'ORSOLA TERME data: 23/01/2025

**CONSORZIO GENERALE
VALLE DEI MOCHENI
38050 S. ORSOLA (TN)
C.F. 96027220225**

CMF aderenti

firma dei PRESIDENTI

CMF FIEROZZO



CMF SANT'ORSOLA



CMF VIARAGO


